Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 25 settembre 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CENCIONI Carlo, brigadiere dei carabinieri, il 28 luglio 1971 in Torriglia (Genova). — Animato da profondo spirito di generosa abnegazione, accorreva prontamente in soccorso di un giovane, colto da improvviso grave malore, in un campo sportivo, al termine di una gara. Con rara perizia, provvedeva ad effettuare all'infortunato la respirazione artificiale e, continuando, con ammirevole tenacia, nell'opera di rianimazione, fino all'intervento del sanitario, riusciva a scongiurare letali conseguenze per il malcapitato.

MEDAGLIE DI BRONZO

BAGNASCO Giorgio, il 23 dicembre 1969 in Genova. — Con generosa determinazione, si tuffava prontamente nelle profonde e fredde acque del porto, riuscendo, dopo notevoli ed estenuanti sforzi e con l'aiuto di altri soccorritori, ad aprire la portiera di un'autovettura, ivi accidentalmente precipitata, e ad estrarne gli occupanti, sorreggendoli fino all'arrivo di una imbarcazione di salvataggio.

BOERO Ettore, il 23 dicembre 1969 in Genova. — Con generosa determinazione, si tuffava prontamente nelle profonde e fredde acque del porto, riuscendo, dopo notevoli ed estenuanti sforzi e con l'aiuto di altri soccorritori, ad aprire la portiera di un'autovettura, ivi accidentalmente precipitata, e ad estrarne gli occupanti, sorreggendoli fino all'arrivo di una imbarcazione di salvataggio.

SALIVA James, marinaio U.S.A., il 23 dicembre 1969 in Genova. — Con generosa determinazione, si tuffava prontamente nelle profonde e fredde acque del porto, riuscendo, dopo notevoli ed estenuanti sforzi e con l'aiuto di altri soccorritori, ad aprire la portiera di un'autovettura, ivi accidentalmente precipitata, e ad estrarne gli occupanti, sorreggendoli fino all'arrivo di una imbarcazione di salvataggio.

TRAVERSA Fernando, brigadiere dei carabinieri, febbraio-marzo 1971 in provincia di Potenza. — In occasione di violente nevicate, che avevano paralizzato l'attività di numerosi centri abitati, si adoperava, con generosità ed altruismo, unitamente ad un subalterno, per lenire le gravi sofferenze ed i disagi delle popolazioni colpite.

RINZIVILLO Salvatore, carabiniere, febbraio-marzo 1971 in provincia di Potenza. — In occasione di violente nevicate, che avevano paralizzato l'attività di numerosi centri abitati, si adoperava, con generosità ed altruismo, unitamente ad un superiore, per lenire le gravi sofferenze ed i disagi delle popolazioni colpite.

(12128)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. **648**.

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare gli appezzamenti di terreno di cui alla deliberazione consiliare del 20 settembre 1972, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. **649.**

Autorizzazione alla sezione di Gorizia del Club alpino italiano ad accettare un legato.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Gorizia del Club alpino italiano viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal fu Luigi Buzzi, con testamento olografo del 13 gennaio 1970 pubblicato in data 18 luglio 1970 per notar Bruno Staffuzza, rep. n. 35177/5611, registrato a Gorizia il 20 luglio 1970 al n. 761, mod. 1°, vol. 51.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **650.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eusebio vescovo e di S. Giacomo apostolo, nel comune di Robella.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 27 ottobre 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Eusebio vescovo, in frazione Cortiglione, e di S. Giacomo apostolo, nel comune di Robella (Asti).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **651.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'« Istituto delle figlie di Maria Addolorata terziarie serve di Maria », con sede in Chioggia.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Serve di Maria Addolorata di Chioggia », assunta dall'« Istituto delle figlie di Maria Addolorata terziarie serve di Maria », con sede in Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **652.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Nome di Gesù, nel comune di Alghero.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alghero in data 19 novembre 1969, integrato con altro decreto del 25 successivo e con due dichiarazioni del 16 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Nome di Gesù, in rione S. Agostino del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **653.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Olgiate Molgora.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 6 ottobre 1970, integrato con dichiarazione del 30 settembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Olgiate Molgora (Como).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **654.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Maria, nel comune di L'Aquila.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di L'Aquila in data 11 novembre 1971, relativo al trasferimento ed alla modificazione della circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Maria, dalla località Gignano alla località Strinella, nonchè alla modificazione della circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Maria Intervera, nella citata località Gignano del comune di L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **655.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, nel comune di Rocca Priora.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati in data 10 agosto 1972, integrato con dichiarazione del 12 successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in frazione Colle di Fuori del comune di Rocca Priora (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 59. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **656.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma del Cuore immacolato di Maria, in Lecce.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce in data 2 aprile 1972, integrato con altro del giorno successivo e con due dichiarazioni del 3 aprile e del 22 maggio 1972, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma del Cuore immacolato di Maria, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1973, n. 657.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a soggiorno per militari della Arma stessa e loro famiglie, dai fratelli D'Ambra Claudio, Camillo, Alfonso, Teresa e Filomena, al prezzo di L. 165.000.000, il complesso immobiliare denominato « Pensione Geronda », ubicato in Ischia (Napoli), via Alfredo De Luca, 14, composto di un fabbricato di tre piani fuori terra con circostante giardino di mq. 3503, meglio specificato nel contratto preliminare di vendita 7 aprile 1973, n. 46610 di repertorio, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 71. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Sostituzione di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Viste le lettere con le quali il sig. Renzo Palmieri e l'avv. Alberto Lucchetti, membri del comitato medesimo in qualità, rispettivamente, di rappresentante dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione e di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Franco Cingolani in sostituzione del sig. Renzo Palmieri;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Guerrino Stacchiotti in sostituzione dell'avv. Alberto Lucchetti;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Franco Cingolani ed il sig. Guerrino Stacchiotti sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in rappresentanza, il primo, dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione, il secondo dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Renzo Palmieri e dell'avv. Alberto Lucchetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12119)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 26 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(12154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Venezia

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1973, n. 107, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Venezia, sezione Venezia con il mappale A del foglio 38, della superficie di mq. 100.

(12215)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto 25 luglio 1973 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 200, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Francesco Corso Mottola, avverso il decreto prefettizio 14 dicembre 1971, n. 589, con il quale il prefetto di Reggio Calabria ha nominato il sig. Domenico Triveri componente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del ricorrente, è stato dichiarato inammissibile.

(12216)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1433/73, n. 1542/73 e n. 1677/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-6-1973 all'8-6-1973	Paesi terzi dal 9-6-1973 al 25-6-1973	Paesi terzi dal 26-6-1973 al 30-6-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	425,63 (1)	425,63 (1)	425,63 (1)	350,63 (1)	350,63 (1)	350,63 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	4.569,38	4.569,38	4.569,38	4.256,88	4.256,88	4.256,88
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	3.479,38	3.479,38	3.479,38	3.166,88	3.166,88	3.166,88
11.01 E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.002,50	3.002,50	3.002,50
	11.01-915	II. altra	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.701,25	1.701,25	1.701,25
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.011,88	2.011,88	2.011,88
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973	dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973
11.02 (*segue*)		A. semole e semolini:						
	11 02-050	II. di segala	5.557,50	5.838,75	5.557,50	5.245,00	5.526,25	5.245,00
	11.02-070	III. di orzo	4.569,38	4.569,38	4.569,38	4.256,88	4.256,88	4.256,88
	11.02-090	IV. di avena	3.479,38	3.479,38	3.479,38	3.166,88	3.166,88	3.166,88
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.002,50	3.002,50	3.002,50
	11.02-117	b. altri	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.701,25	1.701,25	1.701,25
	11.02-130	VI. di riso	156,20	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII di miglio	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.011,88	2.011,88	2.011,88
	11.02-193	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.783,75	3.783,75	3.783,75
		2. di avena:						
	11.02-230	aa avena spuntata	1.950,63	1.950,63	1.950,63	1.794,38	1.794,38	1.794,38
	11.02-250	bb. altra	3.323,13	3.323,13	3.323,13	3.166,88	3.166,88	3.166,88
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.156,25	3.156,25	3.156,25
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grutze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.783,75	3.783,75	3.783,75
	11.02-330	2. di avena	3.323,13	3.323,13	3.323,13	3.166,88	3.166,88	3.166,88
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.156,25	3.156,25	3.156,25
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	3.608,13	3.608,13	3.608,13	3.451,88	3.451,88	3.451,88
	11.02-402	b. di segala	4.031,25	4.239,38	4.031,25	3.875,00	4.083,13	3.875,00
	11.02-403	c. di granturco	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.668,75	2.668,75	2.668,75
	11.02-404	d. di sorgo	3.064,38	3.064,38	3.064,38	2.908,13	2.908,13	2.908,13
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	4.309,38	4.309,38	4.309,38	4.153,13	4.153,13	4.153,13
	11.02-515	II. di segala	4.818,13	5.068,13	4.818,13	4.661,88	4.911,88	4.661,88
	11.02-530	III. di orzo	6.225,00	6.225,00	6.225,00	5.912,50	5.912,50	5.912,50
	11.02-571	IV. di avena	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.815,00	2.815,00	2.815,00
	11.02-572	V. di granturco	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.668,75	2.668,75	2.668,75
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	3.312,50	3.312,50	3.312,50	3.156,25	3.156,25	3.156,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973	dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973
11.02 (*segue*)	11.02-575	VIII. di sorgo	3.064,38	3.064,38	3.064,38	2.908,13	2.908,13	2.908,13
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.647,50	2.647,50	2.647,50
	11.02-625	II. di segala	3.128,13	3.287,50	3.128,13	2.971,88	3.131,25	2.971,88
	11.02-640	III. di orzo	2.568,75	2.568,75	2.568,75	2.412,50	2.412,50	2.412,50
	11.02-660	IV. di avena	1.950,63	1.950,63	1.950,63	1.794,38	1.794,38	1.794,38
	11.02-681	V. di granturco	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.701,25	1.701,25	1.701,25
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.011,88	2.011,88	2.011,88
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	2.568,75	2.568,75	2.568,75	2.412,50	2.412,50	2.412,50
	11.02-730	2. di avena	1.950,63	1.950,63	1.950,63	1.794,38	1.794,38	1.794,38
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.011,88	2.011,88	2.011,88
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	5.042,50	5.042,50	5.042,50	4.730,00	4.730,00	4.730,00
	11.02-840	2. di avena	3.831,25	3.831,25	3.831,25	3.518,75	3.518,75	3.518,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	3.863,13	3.863,13	3.863,13	3.550,63	3.550,63	3.550,63
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	4.984,38	4.984,38	4.984,38	4.671,88	4.671,88	4.671,88
	11.02-865	b. di segala	5.557,50	5.838,75	5.557,50	5.245,00	5.526,25	5.245,00
	11.02-891	c. di granturco	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.002,50	3.002,50	3.002,50
	11.02-892	d. di sorgo	3.583,75	3.583,75	3.583,75	3.271,25	3.271,25	3.271,25
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	4.984,38	4.984,38	4.984,38	4.671,88	4.671,88	4.671,88
	11.02-941	II. di segala	5.557,50	5.838,75	5.557,50	5.245,00	5.526,25	5.245,00
	11.02-942	III. di orzo	4.569,38	4.569,38	4.569,38	4.256,88	4.256,88	4.256,88
	11.02-943	IV. di avena	3.479,38	3.479,38	3.479,38	3.166,88	3.166,88	3.166,88
	11.02-944	V. di granturco	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.002,50	3.002,50	3.002,50
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.011,88	2.011,88	2.011,88
	11.02-948	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,7	1.853,75	1.853,75
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973	dall'1-6-1973 all'8-6-1973	dal 9-6-1973 al 25-6-1973	dal 26-6-1973 al 30-6-1973
11.02 (*segue*)		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento . .	2.259,38	2.259,38	2.259,38	1.946,88	1.946,88	1.946,88
	11.02-980	II. altri	1.563,75	1.563,75	1.563,75	1.251,25	1.251,25	1.251,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep o di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	581,88	581,88	581,88	313,13	313,13	313,13
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	3.748,13	3.748,13	3.748,13	2.573,13	2.573,13	2.573,13
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.182,50	5.182,50	5.182,50	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	11.07-105	b. altro	4.014,38	4.014,38	4.014,38	3.451,88	3.451,88	3.451,88
		II. altro:						
	11.07-301	a presentato sotto forma di farina	4.772,50	4.772,50	4.772,50	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	11.07-305	b. non nominato	3.708,13	3.708,13	3.708,13	3.145,63	3.145,63	3.145,63
	11.07-600	B. torrefatto	4.228,13	4.228,13	4.228,13	3.665,63	3.665,63	3.665,63
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-6-1973 all'8-6-1973	Paesi terzi dal 9-6-1973 al 25-6-1973	Paesi terzi dal 26-6-1973 al 30-6-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1973 all'8-6-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 9-6-1973 al 25-6-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 26-6-1973 al 30-6-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	23.02-117	2. non nominati	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	530,63	530,63	530,63	530,63	530,63	530,63
	23.02-135	b. altri	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25	2.121,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	9.375,00	9.375,00	9,375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(12060)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 31 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	570,75	570,75	571,40	570.75	571,50	570,70	570,70	570,75	570,75	570,75
Dollaro canadese .	572,25	572,25	572,50	572,25	572,50	572,20	572,20	572,25	572,25	572,25
Franco svizzero .	184,40	184,40	184,75	184,40	184,50	184,40	184,65	184,40	184,40	184,40
Corona danese .	100,08	100,08	100,39	100,08	100,25	100,05	100,10	100,08	100,08	100,10
Corona norvegese .	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103.20	103,18
Corona svedese .	136,70	136,70	136,30	136,70	136,75	136,70	136,75	136,70	136,70	136,70
Fiorino olandese	224,695	224,695	225,20	224,695	224,70	224,65	224,70	224,695	224,69	224,68
Franco belga .	15,49	15,49	15,49	15,49	15,40	15,50	15,50	15,49	15,49	15,48
Franco francese	135,41	135,41	135,20	135,41	135,25	135,40	135,37	135,41	135,41	135,40
Lira sterlina .	1392,20	1392,20	1394 —	1392,20	1391,50	1392,20	1391,50	1392,20	1392,20	1392,30
Marco germanico .	233,64	233,64	233,95	233,64	233,45	233,60	233,55	233,64	233,64	233,65
Scellino austriaco .	31,49	31,49	31,53	31,49	31,50	31,48	31,48	31,49	31,49	31,50
Escudo portoghese .	24,48	24,48	24,50	24,48	24,40	24,48	24,49	24,48	24,48	24,48
Peseta spagnola	9,958	9,958	9,96	9,958	9,95	9,95	9,9625	9,958	9,95	9,95
Yen giapponese	2,144	2,144	2,15	2,144	2,13	2,14	2,145	2,144	2,14	2,14

Media dei titoli del 31 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	106,750
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,85
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	91,875
» 5 % (Ricostruzione) .	96 —
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,20
» 5 % (Città di Trieste) . .	96,125
» 5 % (Beni esteri) .	94,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,55
» 5,50 % » » 1968-83	97,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,950
» 6 % » » 1970-85	99,10
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,950
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	570,725
Dollaro canadese	572,225
Franco svizzero .	184,525
Corona danese .	100,09
Corona norvegese . .	103,20
Corona svedese .	136,725
Fiorino olandese . .	224,697
Franco belga .	15,495
Franco francese	135,39
Lira sterlina	1391,85
Marco germanico	233,595
Scellino austriaco	31,485
Escudo portoghese	24,485
Peseta spagnola	9,96
Yen giapponese	2,144

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 26 ottobre 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 31 ottobre 1973, la corona norvegese deve essere rettificata come segue: da Lit. 136,325 a Lit. 103,575.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973 il comune di Ollastra Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2674 della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1973 (numero redazionale 6078) e quello pubblicato a pag. 3173 della *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973 (numero redazionale 6678).

(12194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 febbraio 1970 dalla prof.ssa Galluccio Maria Rosaria, per la rettifica dell'ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 e per l'annullamento della circolare n. 18-7-69, circa le graduatorie per incarichi e supplenze nell'anno scolastico 1969-70.

(12156)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 12 giugno 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1973, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerata la necessità di aggregare alla suindicata commissione un componente aggiunto per l'espletamento della prova facoltativa di stenografia;

Vista la nota n. 25941 in data 28 settembre 1973, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Corrado Mattioli, insegnante di stenografia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Decreta:

Il prof. Corrado Mattioli viene nominato componente aggiunto della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'espletamento della prova facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1973

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 14

(12296)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 67, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di due posti nel concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1972 detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. S. Ten. f. cpl. Imperatore Domenico, nato l'8 ottobre 1951 . . . . punti 42,55
2. S. Ten. amm.ne cpl. Pinna Antonio, nato il 27 gennaio 1950 . . . . » 42,08
3. S. Ten. amm.ne cpl. Biglia Pier Giovanni, nato il 20 novembre 1950 . . . . » 41,53
4. S. Ten. amm.ne cpl. Matalone Claudio, nato il 4 aprile 1948 . . . . » 41,44
5. Ten. amm.ne cpl. Andolfo Stellario, nato il 10 settembre 1946 . . . . » 41,07
6. Ten. amm.ne cpl. Colonna Vincenzo, nato il 24 dicembre 1945 . . . . » 39,93
7. S. Ten. amm.ne cpl. Visconti Pasquale, nato il 20 gennaio 1948 . . . . » 38,98
8. S. Ten. f. cpl. Villella Angelo, nato il 1° ottobre 1948 . . . . » 38,97
9. S. Ten. amm.ne cpl. Russo Massimo, nato il 17 settembre 1951 . . . . » 38,28
10. S. Ten. g. cpl. Montesanti Agostino, nato il 28 maggio 1948 . . . . » 37,87
11. S. Ten. amm. cpl. Montaldo Domenico, nato il 24 dicembre 1947 . . . . » 37,82
12. Ten. f. cpl. Valeri Corradino, nato il 13 gennaio 1944 . . . . » 37,77
13. S. Ten. f. cpl. Iacuelli Vittorio, nato il 28 febbraio 1948 . . . . » 37,52
14. Ten. amm. cpl. Loseto Giovanni, nato l'8 aprile 1948 . . . . » 37,10
15. S. Ten. amm. cpl. Tarantelli Riccardo, nato il 3 giugno 1949 . . . . » 37,08
16. Ten. f. cpl. Vercelli Pietro Carlo, nato il 26 marzo 1941 . . . . » 37,02
17. S. Ten. amm. cpl. Pulginiti Giovanni, nato il 17 febbraio 1950 . . . . » 36,88
18. Ten. amm. cpl. Di Nuzzo Giuseppe, nato il 27 gennaio 1947 . . . . » 36,39
19. Ten. amm. cpl. Sciola Giuseppe, nato il 25 marzo 1945 . . . . » 36,37
20. S. Ten. amm. cpl. Zampieri Walter, nato il 19 gennaio 1947 . . . . » 36,07
21. S. Ten. amm. cpl. Miozza Giuseppe, nato il 18 marzo 1951 . . . . » 35,42
22. Ten. f. cpl. De Gregorio Umberto, nato il 14 maggio 1946 . . . . » 35,07
23. S. Ten. f. cpl. cong. Nocerino Giuseppe, nato il 26 giugno 1950 . . . . » 34,60
24. S. Ten. f. cpl. cong. Spagnolo Arturo, nato il 31 ottobre 1948 . . . . » 34,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. Ten. f. cpl. Imperatore Domenico . . punti 42,55
2) S. Ten. amm. cpl. Pinna Antonio . . . » 42,08
3) S. Ten. amm. cpl. Biglia Pier Giovanni . » 41,53
4) S. Ten. amm. cpl. Matalone Claudio . . » 41,44
5) Ten. amm. cpl. Andolfo Stellario . . » 41,07
6) Ten. amm. cpl. Colonna Vincenzo . . . » 39,93
7) S. Ten. amm. cpl. Visconti Pasquale . . » 38,98
8) S. Ten. f. cpl. Villella Angelo . . . » 38,97
9) S. Ten. amm. cpl. Russo Massimo . . » 38,28
10) S. Ten. g. cpl. Montesanti Agostino . . » 37,87
11) S. Ten. amm. cpl. Montaldo Domenico . » 37,82
12) Ten. f. cpl. Valeri Corradino . . . » 37,77

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) S. Ten. f. cpl. Iacuelli Vittorio	. punti	37,52
2) Ten. amm. cpl. Loseto Giovanni	»	37,10
3) S. Ten. amm. cpl. Tarantelli Riccardo	»	37,08
4) Ten. f. cpl. Vercelli Pietro Carlo	»	37,02
5) S. Ten. amm. cpl. Fulginiti Giovanni	»	36,88
6) Ten. amm. cpl. Di Nuzzo Giuseppe	»	36,39
7) Ten. amm. cpl. Sciola Giuseppe .	»	36,37
8) S. Ten. amm. cpl. Zampieri Walter	»	36,07
9) S. Ten. amm. cpl. Miozza Giuseppe	»	35,42
10) Ten. f. cpl. De Gregorio Umberto	»	35,07
11) S. Ten. f. cpl. cong. Nocerino Giuseppe	»	34,60
12) S. Ten. f. cpl. cong. Spagnolo Arturo	»	34,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 3

(12141)

Data di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore e massofisioterapista negli stabilimenti termali militari della Difesa.

La prova scritta del concorso a sedici posti di massaggiatore e massofisioterapista negli stabilimenti termali militari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 23 giugno 1973, già fissata per il 22 settembre 1973 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, e rinviata a data da stabilirsi, si svolgerà in Roma il giorno 19 novembre 1973, alle ore 8, presso la stessa sede.

Di tale nuovo diario sarà data partecipazione a ciascun candidato ammesso al concorso.

(12151)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 6.

Norme di integrazione, modificazione ed attuazione della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1973 le qualifiche delle carriere di concetto ed esecutiva, previste dalla tabella allegato *A* alla legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, e le relative classificazioni in gruppi regionali sono costituite dalle nuove qualifiche e dai nuovi gruppi regionali indicati nella tabella organica annessa alla presente legge quale allegato *A*.

Dalla stessa data avranno applicazione, limitatamente alle carriere di concetto ed esecutiva, le nuove tabelle di attuazione della carriera « a ruolo aperto » relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio, di cui all'allegato *B* alla presente legge.

Al terzo comma, punto 1°, dell'art. 78 delle vigenti norme sul trattamento giuridico ed economico del personale regionale approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, la qualifica di « Capo servizio controllo enti locali e morali » è sostituita dalla qualifica « Dirigente del servizio controllo enti locali e morali ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, i titolari dei posti delle carriere di concetto ed esecutiva, già classificati nei gruppi regionali B/2 e C/2, ed il personale inquadrato nei posti corrispondenti del ruolo soprannumerario istituito con legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971, saranno inquadrati nel gruppo unificato della rispettiva carriera di appartenenza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel gruppo soppresso.

Al personale della carriera esecutiva, al quale, per effetto dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, è stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile dell'importo annuo lordo di L. 104.000, sarà mantenuto detto assegno.

Ai titolari dei posti già classificati nei gruppi regionali B/1 e C/1 ed al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario con qualifica corrispondente a C/1 sarà riconosciuta, nel gruppo unificato della rispettiva carriera d'appartenenza, una anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermo restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento di carriera a ruolo aperto.

Al personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posti vacanti classificati nei gruppi regionali B/1 e C/1 per effetto di incarico conferito con deliberazione della giunta regionale a decorerrre da data non posteriore al 31 marzo 1971, sarà riconosciuta dal 1° marzo 1973, nel gruppo unificato della rispettiva carriera d'appartenenza, una anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata dell'incarico, utile ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto. Dalla stessa data gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Art. 3.

Con effetto dal 1° marzo 1973 la giunta regionale, sentito il parere della commissione indicata nel successivo quarto comma, potrà accordare, in base ad un giudizio comparativo, l'anticipo di due anni rispetto alla normale progressione economica della carriera a ruolo aperto ai titolari di posti già classificati nei gruppi regionali B/2 e C/2, che alla predetta data risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nel gruppo di appartenenza per un periodo non inferiore ad anni sei;

b) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio;

c) non abbiano beneficiato della trasformazione del posto nè si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2;

d) abbiano esercitato lodevolmente le funzioni di posti del gruppo superiore della stessa carriera d'appartenenza, in assenza del titolare, o funzioni ad esse assimilabili per periodi di tempo, anche non continuativi, non inferiori ad anni due complessivamente.

Il beneficio potrà essere accordato nella misura massima del 10 per cento dei posti di organico previsti dalla tabella annessa alla presente legge, cumulativamente per ciascuna carriera.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale renderà noti i termini e le modalità per la presentazione delle domande e fisserà i criteri per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito.

Per il preventivo parere il presidente della giunta regionale nominerà apposita commissione, costituita da otto Consiglieri regionali e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali presenti nella commissione interna del personale.

Il provvedimento concessivo dell'anticipo nello sviluppo economico della carriera dovrà essere deliberato dalla giunta regionale entro il 30 aprile 1973.

Art. 4.

I titolari dei posti del gruppo regionale A/3 della carriera direttiva, in possesso dei prescritti titoli di studio, ed i titolari di posti del gruppo regionale S/2 della carriera ausiliare

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio in posti vacanti di gruppo superiore della stessa carriera di appartenenza, per effetto di incarico conferito con deliberazione della giunta regionale a decorrere da data non posteriore al 31 marzo 1971, saranno inquadrati in via straordinaria, con effetto dal 1° marzo 1973, nei posti per i quali l'incarico è stato conferito.

Al personale sistemato in via straordinaria ai sensi del precedente comma sarà riconosciuto nel nuovo posto di titolarità, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, l'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza in misura del 50 %, secondo le disposizioni dell'art. 11 della presente legge. Dal 1° marzo 1973 gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Ai titolari dei posti del gruppo regionale A/3 della carriera direttiva che non rientrano nei casi previsti dal primo comma e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio in posti vacanti del gruppo superiore della stessa carriera di appartenenza, per effetto di incarico di reggenza anche non interamente retribuito conferito con deliberazione della giunta regionale a decorrere da data non posteriore al 31 marzo 1971, sarà riconosciuta, dal 1° marzo 1973, nel gruppo di appartenenza, una anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata del periodo di incarico svolto, utile ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio superiore e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto.

Dalla data del 1° marzo 1973 gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Art. 5.

Per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, gli incarichi della reggenza di posti vacanti precedentemente classificati nel gruppo regionale C/1d, conferiti con deliberazione della giunta regionale al personale di ruolo della carriera esecutiva con qualifica di dattilografa ed in atto al 1° luglio 1972, si intendono revocati da tale data. Al personale incaricato delle relative funzioni in servizio all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuta con effetto dal 1° luglio 1972, nel gruppo regionale unificato della carriera esecutiva (ruolo amministrativo), un'anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata dell'incarico, utile ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto.

Si intendono del pari revocati col 1° luglio 1970 gli incarichi della reggenza di posti vacanti del gruppo immediatamente superiore della stessa carriera e stesso ruolo di appartenenza, in atto alla predetta data, conferiti con deliberazione della giunta regionale al personale di ruolo della carriera ausiliaria che, anteriormente all'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, rivestiva le qualifiche di operaio generico (gruppo S/03) ed inserviente (gruppo S/P3).

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge i posti di organico della carriera di concetto, che risulteranno vacanti alla data del 1° marzo 1973, saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli ed esami, da espletarsi entro il 30 aprile 1973.

L'esame consisterà in un colloquio, diretto ad accertare nei concorrenti il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso.

Per ciascun concorso la commissione giudicatrice sarà nominata dalla giunta regionale e sarà composta nel modo seguente:

1) il presidente della giunta o un assessore, suo delegato, che la presiede;

2) due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza consiliare;

3) il segretario generale o il vice segretario generale della Regione, oppure, in caso di assenza o impedimento, un segretario generale o vice segretario generale di altra Regione o di provincia;

4) un dipendente della Regione, oppure di altra Regione o di una provincia, appartenente alla carriera di concetto, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione interna del personale regionale.

La commissione giudicatrice sarà integrata da un membro esperto oppure, per i concorsi a posti di interprete o di traduttore, da un insegnante per ciascuna lingua estera oggetto del colloquio.

Adempirà le funzioni di segretario della commissione giudicatrice un funzionario della Regione parimenti nominato dalla giunta regionale.

La commissione giudicatrice avrà a disposizione un egual numero di punti per il colloquio e per i titoli. Il punteggio riservato ai titoli di servizio non dovrà essere inferiore a quello a disposizione di ciascun commissario per i titoli di studio e di cultura.

Art. 7.

Ai concorsi interni di cui all'art. 6 saranno ammessi tutti i dipendenti di ruolo della carriera esecutiva, siano essi inquadrati in posti di organico o in posti del ruolo soprannumerario istituito con legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971, che risulteranno in possesso dei titoli di studio prescritti per la copertura dei posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi interni, ad eccezione del periodo di permanenza in posti di ruolo.

Saranno ammessi, inoltre, i dipendenti titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti dei titoli di studio prescritti per la copertura dei posti messi a concorso, che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno prestato servizio di fatto, da almeno un anno in via continuativa, in uno dei posti messi a concorso. L'accertamento di quest'ultima condizione sarà effettuato preventivamente dalla commissione giudicatrice.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai concorrenti per la nomina a posti del ruolo tecnico ed a posti di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice.

Ai concorsi interni per posti vacanti del ruolo tecnico (periti agrari) saranno ammessi, in via straordinaria, anche coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, avranno prestato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio in uno dei posti suddetti alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno pervenire alla giunta regionale entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.

Art. 8.

Saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli ed esami, da espletarsi entro il 30 aprile 1973, quei posti di organico della carriera esecutiva, vacanti al 1° marzo 1973, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoperti di fatto, da almeno un anno in via continuativa, da personale di ruolo appartenente alla carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per la copertura dei posti medesimi.

I concorsi interni di cui al precedente comma si effettueranno con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7. In seno alla commissione giudicatrice il membro designato dalle organizzazioni sindacali dovrà appartenere alla carriera esecutiva.

Art. 9.

Ai vincitori dei concorsi interni di cui agli articoli precedenti sarà riconosciuta nel nuovo posto di titolarità, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, l'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza in misura del 50 %, secondo le disposizioni dell'art. 11 della presente legge.

Qualora debba trovare applicazione il penultimo comma del predetto art. 11, nel trattamento economico maturato dal dipendente nella qualifica di provenienza alla data di inquadramento nella nuova qualifica va computato l'assegno personale eventualmente attribuito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972.

Ai vincitori dei concorsi interni per posti vacanti del ruolo tecnico, già in servizio quali avventizi presso l'amministrazione regionale, si estenderanno, per quanto applicabili, le norme sulla valutazione del servizio non di ruolo contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971.

Art. 10.

Nei posti di organico delle carriere direttiva ed ausiliaria vacanti al 1° marzo 1973 e nei posti di organico delle carriere di concetto ed esecutiva che risulteranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge, e parimenti, nei posti di organico delle carriere predette che si renderanno vacanti successivamente saranno immessi progressivamente i dipendenti inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituiti con la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971, corrispondenti per carriera e qualifica.

Ai fini dell'immissione nei posti di organico l'ordine di precedenza sarà determinato dall'anzianità effettiva di servizio maturata nel ruolo soprannumerario e, in caso di pari anzianità di servizio, secondo i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I dipendenti soprannumerari che transitano nel ruolo ordinario conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio che avranno maturato nel corrispondente ruolo soprannumerario.

Art. 11.

L'art. 6 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, modificato con l'art. 1 della legge regionale n. 43 del 14 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di avanzamenti di carriera in seguito a concorso o per effetto di promozione o di sistemazione disposta in via straordinaria l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della stessa carriera o nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuta nella misura del 50 %, a decorrere dal 1° luglio 1970 o dalla data della successiva nomina, promozione o sistemazione straordinaria, agli effetti della determinazione del trattamento economico nella nuova qualifica e del successivo sviluppo della carriera a ruolo aperto.

Per anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza si intende l'anzianità riconosciuta utile ai fini economici, con esclusione dei soli benefici la cui valutazione è limitata per espressa disposizione di legge.

La valutazione del 50 % dell'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza assorbe ogni altro riconoscimento parziale del servizio prestato in detta qualifica, che sia stato attribuito in applicazione di norme di legge regionali.

Al personale che ha ottenuto l'avanzamento in carriera per concorso nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1970 la valutazione prevista dai precedenti commi deve computarsi in aggiunta all'anzianità di ruolo posseduta nella nuova qualifica, compresa l'anzianità già maturata per effetto di particolari valutazioni attribuite ai sensi di leggi regionali.

Al personale che ha beneficiato di più avanzamenti di carriera per concorso, promozione o sistemazione straordinaria sarà riconosciuto, oltre la predetta valutazione ed agli stessi effetti, anche il 25 % del servizio di ruolo prestato nelle altre qualifiche rivestite in precedenza.

Nei casi di fusione di gradi previsti dagli ordinamenti anteriori all'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, per anzianità nella qualifica di provenienza si intende l'intera anzianità di ruolo maturata complessivamente nei gradi soppressi.

Al personale nominato, promosso o sistemato in via straordinaria a posti di gruppo o di carriera superiori, al quale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, competerebbe nella nuova qualifica, al 1° luglio 1970 o alla data del successivo avanzamento, uno stipendio o salario di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se la nomina, promozione o sistemazione straordinaria non fossero avvenute, è attribuita dalla predetta data la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza. In tale caso l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dal 1° luglio 1970 o dalla data del successivo avanzamento.

Nell'applicazione del precedente comma non si tiene conto dei benefici eventualmente in godimento per effetto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Tali benefici, ove competano, saranno valutati in aggiunta al trattamento economico determinato in base alle altre disposizioni del presente articolo ».

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1970 è corrisposta al personale in servizio presso il Centro meccanografico regionale una indennità giornaliera nelle seguenti misure lorde:

ragioniere capo turno . . . . Lire 700
coadiutore . . . . » 500

L'indennità non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza; essa viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza in servizio e per le giornate di godimento del congedo ordinario annuale, limitatamente al periodo di assegnazione, anche temporanea, al predetto centro.

Art. 13.

La copertura per l'anno 1973 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive L. 43 milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale dei vari servizi regionali —, è assicurata dallo stanziamento di L. 100.000.000 compreso nella previsione del capitolo 206 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1973 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Per il finanziamento della spesa di L. 43.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973: gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di spesa relativi alle spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali sono aumentati dei sottoindicati singoli corrispondenti importi, per complessive L. 43 milioni, con prelievo delle singole corrispondenti somme, per complessive L. 43 milioni, dal sopramenzionato capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso:

Capitoli n.	Aumento della previsione (variazione in più)
8	800.000
51	3.200.000
52	8.000.000
53	3.000.000
54	2.200.000
55	1.300.000
293	2.200.000
294	600.000
302	1.000.000
462	3.400.000
495	4.000.000
496	4.000.000
580	3.000.000
676	3.300.000
677	200.000
777	500.000
793	2.300.000
Totale . . . L.	43.000.000

Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale regionale, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1972, prevista in complessive L. 30.000.000, al netto degli acconti già corrisposti, è approvato l'aumento per la somma di L. 30.000.000 dello stanziamento annuo dell'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di L. 30.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 7 marzo 1973, n 6

Nuova pianta organica dei posti e del personale dell'amministrazione regionale

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE				
Segreteria della Presidenza del Consiglio				
Dirigente servizi segreteria . .		1	direttiva	A/2
Servizio segreteria e commissioni consiliari				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario . . .		1	di concetto	B
Archivio - registrazione copia e stampa verbali				
Coadiutori . .		2	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		5	esecutiva	C
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E UFFICIO STAMPA				
Presidenza della giunta				
Capo gabinetto	1			
Coadiutori		4	esecutiva	C
Ufficio stampa				
Capo ufficio stampa	1			
Vice capo ufficio stampa . . .	1			
Segretari . . .		2	di concetto	B
Traduttori . . .		2	di concetto	B
Coadiutore . . .		1	esecutiva	C
SEGRETERIA GENERALE				
Segreteria generale				
Segretario generale		1	direttiva	A/1
Vice segretario generale . .		1	direttiva	A/2
Ufficio personale: servizi amministrativi e servizio contabilità e stipendi				
Segretario		1	di concetto	B
Ragionieri		4	di concetto	B
Coadiutori .		4	esecutiva	C
Segreteria della giunta regionale				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario .		1	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio affari generali e legali				
Dirigente del servizio affari generali e legali		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario .		1	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Servizio controllo enti locali e morali				
Dirigente del servizio controllo enti locali e morali		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio e ispettore . .		1	direttiva	A/3
Segretari		3	di concetto	B
Ragionieri . .		2	di concetto	B
Coadiutori .		2	esecutiva	C
Servizio elettorale e di vigilanza anagrafica				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Archivio generale				
Archivista capo		1	di concetto	B
Coadiutori		7	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		6	esecutiva	C
Commissione di coordinamento				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio custodia - telefono - automezzi				
Custodia				
Usciere capo		1	ausiliaria	S/1
Uscieri		21	ausiliaria	S/2
Telefono				
Telefonisti		3	esecutiva	C
Automezzi				
Autista meccanico capo garage		1	ausiliaria	S/1
Autisti meccanici		11	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato		1	ausiliaria	S/2
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE				
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizi agrari				
Ispettore agrario		1	direttiva	A/2
Vice ispettore agrario		1	direttiva	A/3
Ispettore agrario addetto		1	direttiva	A/3
Periti agrari		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Geometri		4	di concetto	B
Servizi zootecnici e caseari				
Capo servizi zootecnici		1	direttiva	A/3
Coadiutori		6	esecutiva	C
Servizi forestali				
Ispettore forestale		1	direttiva	A/2
Vice ispettore forestale		1	direttiva	A/3
Ispettore forestale addetto		1	direttiva	A/3
Geometri		3	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		7	esecutiva	C
ASSESSORATO ALLE FINANZE				
Ufficio assessorato				
Ragioniere capo - dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ragioniere capo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio gestione bilancio				
Ragionieri		2	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Ufficio contabilità erariali				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizio economato - demanio e patrimonio				
Ragioniere economo		1	di concetto	B
Ragionieri		2	di concetto	B
Geometri		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Magazziniere		1	ausiliaria	S/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio contabilità antincendi				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Centro meccanografico				
Ragionieri centro meccanografico		3	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO				
Ufficio assessorato				
Dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizi camerali				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio registro ditte				
Segretario		1	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio regionale studi economici - statistica - censimento e prezzi				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio lavoro e artigianato				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizi zona franca - distribuzione generi contingentati				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio commercio estero				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale				
Coadiutori		5	esecutiva	C
Archivio e copia				
Coadiutori		6	esecutiva	C
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI				
Ufficio assessorato				
Ingegnere capo - dirigente dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ingegnere capo		1	direttiva	A/3
Ingegneri		2	direttiva	A/3
Ufficio segreteria				
Segretario		1	di concetto	B
Geometri		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio studi - lavori e progetti				
Geometri		6	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio manutenzione stabili				
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Operaio specializzato		1	ausiliaria	S/1
Operai qualificati		4	ausiliaria	S/2
Servizio viabilità pronti interventi e lavori diretti				
Ufficio viabilità e pronti interventi				
Geometri		6	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Capo operaio autista		1	ausiliaria	S/1
Operai autisti		4	ausiliaria	S/2
Capi cantonieri		4	ausiliaria	S/1
Cantonieri		32	ausiliaria	S/2
Ufficio lavori diretti				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Operai qualificati		4	ausiliaria	S/2
Servizio acque - miniere e opere igieniche				
Ufficio acque e miniere				
Geometra		1	di concetto	B
Ufficio opere igieniche				
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio contabilità - archivio e copia				
Ragionieri		3	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
Ufficio assessorato				
Sovraintendente agli studi - dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Primo segretario ispettore		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizi amministrativi				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Ufficio segreteria				
Segretari		5	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio stipendi e contabilità				
Ragionieri		6	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Archivio e copia				
Coadiutori		9	esecutiva	C
Archivio storico e biblioteca regionale				
Archivista paleografo		1	direttiva	A/3
Bibliotecario		1	di concetto	B
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		5	esecutiva	C
Usciere		1	ausiliaria	S/2
ASSESSORATO DELLA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE				
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assistenza e previdenza				
Assistenti sociali		4	di concetto	B
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		4	esecutiva	C
Servizi sanitari				
Medico regionale		1	direttiva	A/2
Veterinario regionale		1	direttiva	A/2
Medico regionale aggiunto		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Assistente sanitaria visitatrice		1	di concetto	B
Vigili sanitari		8	esecutiva	C
Coadiutori		2	esecutiva	C
Centro di medicina preventiva				
(Medici specialisti da retribuire con trattamento convenzionato, in analogia a quanto praticato dagli istituti mutualistici)				
Assistenti sanitarie visitatrici		2	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizi amministrativi O.N.M.I.				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C

ASSESSORATO DEL TURISMO, ANTICHITA' E BELLE ARTI

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio regionale del turismo				
Direttore ufficio turismo - dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Servizio turismo e ricettività				
Geometra		1	di concetto	B
Ispettori		2	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio statistica e contabilità				
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio pubblicità spettacolo, informazioni e sport				
Vice direttore dell'ufficio turismo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio informazioni turistiche				
Interpreti		4	di concetto	B
Archivio e copia				
Coadiutori		6	esecutiva	C
Sovraintendenza ai monumenti antichita e belle arti				
Sovraintendente		1	direttiva	A/2
Architetto		1	direttiva	A/3
Geometri		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Operai qualificati		3	ausiliaria	S/2
Giardinieri		2	ausiliaria	S/2
Custodi castelli e musei		6	ausiliaria	S/3
Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio				
Urbanista		1	direttiva	A/3
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C

ALLEGATO *B* alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto »

Gruppo reg.	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: N. anni
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personale amministrativo*			
B	Segretari	37	3.800.000	dopo 20 anni
	Traduttori	2	3.330.000	dopo 16 anni
	Archivista capo	1	2.830.000	dopo 12 anni
	Ispettori ufficio turismo	2	2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personale di ragioneria*			
B	Ragionieri	28	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale*			
B	Ragionieri centro meccanografico	3	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personale tecnico*			
B	Geometri	31	3.800.000	dopo 20 anni
	Periti agrari	3	3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo speciale*			
B	Assistenti sociali	4	3.800.000	dopo 16 anni
	Interpreti	4	3.330.000	dopo 12 anni
	Bibliotecario	1	2.830.000	dopo 8 anni
			2.450.000	dopo 4 anni
			2.120.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo A.S.V.*			
B	Assistenti sanitarie visitatrici	3	3.800.000	dopo 24 anni
			3.330.000	dopo 20 anni
			2.830.000	dopo 16 anni
			2.450.000	dopo 12 anni
			2.120.000	dopo 8 anni
			1.830.000	dopo 4 anni
			1.580.000	iniziale
	CARRIERA ESECUTIVA — *Ruolo del personale amministrativo*			
C	Coadiutori	166	2.790.000	dopo 20 anni
			2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale
	CARRIERA ESECUTIVA — *Ruolo del personale tecnico*			
C	Vigili sanitari	8	2.790.000	dopo 20 anni
	Telefonisti	3	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 7.

Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, per il quinquennnio dal 1972 al 1976, le norme della presente legge, intese alla tutela delle attività agricolo-montane ed alla protezione della natura nelle località rurali, al mantenimento delle condizioni ecologiche ed alla difesa della stabilità dei terreni montani.

Art. 2.

Nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, l'amministrazione regionale promuove le iniziative tendenti alla salvaguardia, al miglioramento e alla ristrutturazione delle aziende agricole, avuto riguardo all'interesse generale dello sviluppo economico e sociale della Regione.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme particolari per la protezione della natura e il mantenimento delle condizioni ecologiche nelle zone di cui al comma precedente.

Art. 3.

Le norme della presente legge non modificano le norme della legislazione statale e regionale nelle seguenti materie: difesa idrogeologica del suolo, tutela forestale, protezione della flora e della fauna, acque pubbliche, tutela del paesaggio, urbanistica.

Art. 4.

In considerazione delle limitazioni e degli oneri derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole locali per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane ai fini di interesse generale previsti dalla presente legge, è autorizzata la concessione di una indennità annua ai con-

duttori delle aziende agro-pastorali, i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.

Art. 5.

La concessione della indennità annua prevista dall'articolo precedente è subordinata al possesso, da parte degli agricoltori, dei seguenti requisiti:

a) condurre aziende formate da terreni adibiti a colture agro-pastorali e siti nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura e delimitate dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico;

b) impegnarsi formalmente a condurre l'azienda per almeno 5 anni, prestando la propria opera per la coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili e delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili;

c) fornire la documentazione necessaria per l'esatta valutazione del rapporto esistente fra la superficie di terreno agricolo coltivato ed il corrispondente numero di capi bovini mantenibili su detta superficie.

Art. 6.

Dopo la delimitazione delle zone agricole nel piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, i comuni provvedono alla compilazione del registro comunale delle aziende agricole.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, in base ai dati dei registri comunali delle aziende agricole, provvede alla compilazione e all'aggiornamento del registro regionale delle aziende rurali comprese nelle zone destinate all'esercizio della agricoltura.

Art. 7.

Fino a quando non saranno delimitate le zone agricole dal *piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico*, l'iscrizione dei conduttori nel registro regionale delle aziende agricole è disposta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, sentita la giunta regionale, previo controllo delle domande dei conduttori agricoli interessati, vistate e trasmesse dai sindaci dei comuni di residenza e previo parere di apposita commissione nominata dalla giunta regionale e composta come segue:

assessore regionale dell'agricoltura e foreste, quale presidente;

due consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza;

il sindaco del comune di residenza dei conduttori agricoli;

un funzionario dell'assessorato agricoltura e foreste designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e foreste;

un funzionario della sovraintendenza regionale alle antichità e belle arti, designato dall'assessore regionale al turismo;

un rappresentante per ciascuna associazione degli agricoltori operante in Valle d'Aosta, designato dalle singole organizzazioni.

Funge da segretario della commissione un impiegato dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.

Contro i provvedimenti adottati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è ammesso ricorso alla giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8.

L'indennità annua prevista dall'art. 4 della presente legge sarà concessa nelle misure e secondo le modalità previste dalle successive norme del regolamento di esecuzione della presente legge, da approvare dal Consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le commissioni consiliari permanenti dell'agricoltura e degli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica.

Art. 9.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato della agricoltura e foreste, provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'applicazione della presente legge e delle norme del regolamento di esecuzione della legge stessa.

Art. 10.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di L. 500.000.000 da finanziare con imputazione al sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci preventivi della regione per i precitati anni.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di L. 500.000.000 sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

1) è istituito, con lo stanziamento annuo di L. 500 milioni, il seguente capitolo 342 « Spese per interventi nel settore della agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura »;

2) per la dotazione dello stanziamento del precitato nuovo capitolo di spesa 342 è approvato il prelievo della somma di L. 500.000.000 dal capitolo di spesa 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) ».

E' approvata per l'anno 1972 la spesa di L. 500.000.000 gravante sul precitato nuovo capitolo di spesa 342 del bilancio.

Con successivi provvedimenti legislativi saranno approvate e finanziate maggiori spese annue da autorizzare per l'applicazione della presente legge per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle *leggi e dei regolamenti della regione autonoma della* Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 8.
Modificazioni alle retribuzioni e sistemazione straordinaria a ruolo del personale addetto al convitto regionale in comune di Châtillon.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 al 28 febbraio 1973 e dal 1° marzo 1973 la tabella allegato *B* alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 ed il relativo trattamento economico del personale addetto ai servizi di segreteria, di assistenza e del personale ausiliario presso il convitto regionale di Châtillon è abrogata e sostituita dalla nuova tabella allegato *A* della presente legge.

Con decorrenza 1° gennaio 1972 competono al predetto personale aumenti periodici biennali dello stipendio o salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendio o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 2.

Sarà inquadrato a ruolo in via straordinaria, ai posti tuttora vacanti e a decorrere dal 1° settembre 1972, il personale di assistenza ed ausiliario di cui al precedente articolo che risulti in servizio alla data del 1° marzo 1972.

Per la sistemazione a ruolo del predetto personale, si applicano le norme transitorie del cap. IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a

ruolo del personale avventizio, giornaliero ed incaricato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

La maggiore spesa annua di L. 11.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà finanziata sull'apposito capitolo 630 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali ecc... ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, il cui stanziamento viene aumentato della somma di L. 11.800.000, da prelevare dal capitolo 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazine della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 8.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Châtillon.

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi: dal 1-1-1972 al 28-2-1973	dal 1-3-1973	N. anni
	CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personale di segreteria e di assistenza*		
Segretari		3.800.000	dopo 20 anni
Istitutori	3.330.000	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 14 anni
	2.450.000	2.450.000	dopo 8 anni
	2.120.000	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	1.830.000	iniziale
	CARRIERA AUSILIARIA SPECIALE — *Ruolo del personale di cucina*		
Cuoco		3.800.000	dopo 16 anni
	3.330.000	3.330.000	dopo 14 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 8 anni
	2.450.000	2.450.000	dopo 4 anni
	2.120.000	2.120.000	iniziale
Aiuto cuoco		3.800.000	dopo 20 anni
	3.330.000	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 14 anni
	2.430.000	2.430.000	dopo 8 anni
	2.120.000	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	1.830.000	iniziale

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	N. anni
	CARRIERA AUSILIARIA	
Operaio	2.230.000	dopo 16 anni
	1.890.000	dopo 12 anni
	1.630.000	dopo 8 anni
	1.400.000	dopo 4 anni
	1.220.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 9.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario, a favore del caseificio cooperativo « Chatel Argent » - S.r.l., con sede in Villeneuve.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito agrario ed aziende bancarie, nell'interesse e a favore del caseificio cooperativo « Chatel Argent » - S.r.l., con sede in Villeneuve, fino alla concorrenza massima di complessive L. 50.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri oneri accessori richiesti dagli istituti di credito e aziende bancarie mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno da parte del caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve, di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di latte.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili del caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a

carico del caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 con stanziamento annuo di L. 50.000.000:

Capitolo n. 249 della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito agrario e aziende bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve (legge regionale 7 marzo 1973, n. 9) ».

Capitolo n. 233 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso il caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 7 marzo 1973, n. 9) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6.

La giunta regionale, provvederà con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal caseificio cooperativo « Chatel Argent » di Villeneuve, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **10**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario, a favore della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito agrario ed aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz, fino alla concorrenza massima di complessive L. 30.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito e aziende bancarie mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz, di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di vino.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 con stanziamento annuo di L. 30.000.000:

Capitolo n. 250 della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito agrario e aziende bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz (legge regionale 7 marzo 1973, n. 10) ».

Capitolo n. 234 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di credito verso la cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz », in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 7 marzo 1973, n. 10) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato, apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6.

La giunta regionale, provvederà con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla cooperativa « Caves Coopératives de Donnaz » - S.r.l., con sede in Donnaz, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazine della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **11**.

Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un razionale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi, ai fini sanitari e della difesa del paesaggio, è approvata l'istituzione del servizio di incenerimento dei rifiuti solidi, esteso all'intero territorio della Regione, mediante la costruzione e la gestione appaltate di due centri regionali di incenerimento.

Il predetto servizio comprende le operazioni di incenerimento dei rifiuti solidi ed il razionale trattamento dei prodotti residui della combustione, nonchè il trasporto ai centri di incenerimento dei rifiuti solidi dai depositi intermedi comprensoriali ubicati in località stabilite con deliberazione della giunta regionale, sentite le amministrazioni comunali interessate.

Al controllo tecnico-sanitario sul funzionamento del predetto servizio provvedono, per la parte di rispettiva competenza, l'assessorato regionale ai lavori pubblici e l'assessorato regionale alla sanità.

Art. 2.

Alla costruzione e alla gestione dei due centri di incenerimento di cui al precedente articolo si provvederà mediante appalto-concorso da indire fra ditte particolarmente qualificate ed in grado di provvedere alla costruzione e al funzionamento di idonei impianti di incenerimento, nonché allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, dal prelievo dei rifiuti presso i depositi intermedi comprensoriali fino al trattamento finale dei prodotti della combustione.

Il primo appalto-concorso sarà indetto per una gestione della durata di anni 20 e prevederà l'obbligo per le ditte aggiudicatarie di provvedere, a loro spese, alla costruzione ed al funzionamento degli impianti di incenerimento, nonché al trasporto dei rifiuti dai depositi intermedi ai centri di incenerimento, con l'espressa condizione che gli impianti di incenerimento rimarranno di proprietà regionale alla scadenza della gestione ventennale e che siano consegnati in stato di funzionamento, comprendendo il canone annuo regionale per la gestione anche le quote di ammortamento delle spese di costruzione degli impianti di incenerimento.

Art. 3.

I comuni debbono provvedere, ai sensi di legge, al servizio di raccolta dei rifiuti solidi e al successivo loro trasporto dalle aree comunali di raccolta ai depositi intermedi comprensoriali.

I comuni nei quali hanno sede i centri di incenerimento e i comuni viciniori potranno provvedere al trasporto dei rifiuti solidi direttamente presso i centri di incenerimento.

Art. 4.

Per la delimitazione dei comprensori territoriali facenti capo agli impianti di incenerimento, per la scelta delle aree nelle quali dovranno sorgere i due centri di incenerimento, per la ubicazione dei depositi intermedi comprensoriali, nonché per le modalità di gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi, per la predisposizione del bando di appalto-concorso, che dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge, la giunta regionale si avvarrà del parere di una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e costituita come segue:

a) presidente della giunta o suo delegato;
b) assessore regionale alla sanità e assistenza sociale;
c) assessore regionale ai lavori pubblici;
d) tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza;
e) due sindaci designati dall'Associazione valdostana;
f) medico regionale;
g) ingegnere capo dell'assessorato regionale ai lavori pubblici;
h) ingegnere capo del genio civile di Aosta;
i) un rappresentante dell'ufficio urbanistico dell'Assessorato regionale al turismo;
l) due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria.

Un impiegato dell'amministrazione regionale espleterà le mansioni di segretario della commissione.

Tale commissione provvederà inoltre all'esame delle proposte e degli elaborati dei concorrenti nonché alla formulazione della graduatoria in base alla quale la giunta è delegata ad assegnare il servizio di gestione e di costruzione, di cui al primo comma e a provvedere a tutti gli adempimenti del caso.

Art. 5.

Le spese a carico regionale per l'attuazione della presente legge, previste in annue L. 200.000.000 per la durata di anni venti a decorrere dal corrente anno, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione per la durata di anni venti, a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura ed il finanziamento delle spese annue di cui sopra è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 del seguente nuovo capitolo di spesa n. 534 («Spese per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi»), con lo stanziamento di L. 200.000.000, somma da prelevare dal capitolo 271 della parte spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F*»).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 marzo 1973

DUJANY

(11994)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - **S.**